

# Alcune osservazioni sul diritto sacramentale comparato in prospettiva storica\*

Péter SZABÓ

È necessario che anche i figli della Chiesa cattolica di tradizione latina possano conoscere in pienezza questo tesoro... perché sia restituita alla Chiesa e al mondo la piena manifestazione della cattolicità della Chiesa, espressa non da una sola tradizione, né tanto meno da una comunità contro l'altra...  
(San Giovanni Paolo II, *Orientale lumen*, n. 1)

*Sommario:* Introduzione; 1. Le caratteristiche e i risultati del passato; 2. Comparativistica cattolica all'epoca del CCEO'90; 3. *L'obiettivo* vero della comparazione canonistica e il corrispettivo *metodo*; Conclusione

## Introduzione

L'analisi comparativa dei due vigenti Codici latino e orientale, dal punto di vista cattolico, non è solo un campo di lavoro di ricerca e riflessione intellettuale per la scienza canonica ma, come più volte riba-

\* This research was supported by the Hungarian Academy of Sciences [MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport].  
Il cristianesimo d'Ungheria sin dal suo apparire è contrassegnato dall'essere un luogo di incontro e scambio tra l'Oriente e l'Occidente, fatto di cui è un chiaro esempio il monastero "metropolitano" di Veszprémvölgy, eretto alla fine del primo millennio nel centro della diocesi storica del prof. Géza Kuminetz, rettore magnifico dell'Università Cattolica di Budapest. Con il presente studio desidero celebrare il suo sessantesimo compleanno nella speranza che la ricchezza della Cattolicità rappresentata dall'incontro appena riferito sia sempre più compresa e sviluppata anche tramite il suo servizio come guida della nostra Università.

dito dalla Suprema Autorità<sup>1</sup>, è una vera e propria esigenza giuridica ed ecclesiale della massima importanza. Inoltre, per i canonisti cattolici anche la conoscenza degli elementi essenziali della disciplina ortodossa (e quindi la comparazione tra diritto cattolico e ortodosso) può ben considerarsi quale necessità inderogabile<sup>2</sup>. La letteratura della dottrina comparativistica è ricca<sup>3</sup>, e questo vale anche per la comparazione tra i diritti delle varie religioni<sup>4</sup>. A malincuore perciò bisogna prendere atto che ad oggi non sembrano essere molti gli studi specifici volti ad approfondire la nostra conoscenza sul *metodo* e sui *traguardi* nello specifico ambito della comparazione canonistica tanto tra la cultura

- 1 Vedasi: “Discorso del Santo Padre alla Presentazione del «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali» alla XXVIII Congregazione Generale del Sinodo dei Vescovi, il 25. X. 1990, n. 9”, in *Nuntia* 31 (1990), 13; Ioannes Paulus II, “Allocutio Summi Pontificis ad eos qui conventui internazionali iuris canonici interfuerunt”, in *Communicationes* 25 (1993), 13-14. Il corso obbligatorio sul diritto canonico orientale presso le facoltà latine, novità introdotta dal decr. “Novo Codice” (cf. AAS 95 [2003] 284), non di meno favorisce l’approccio comparativistico, in quanto le caratteristiche della disciplina orientale si evidenziano solo alla luce di quelle proprie del diritto latino e viceversa.
- 2 Cf. “Dans les facultés de droit canonique, on réservera un espace suffisant à l’étude du droit oriental, comme aussi à celle des *éléments essentiels* du droit *orthodoxe* en vigueur. Une connaissance de ces deux disciplines est nécessaire non seulement à ceux qui sont appelés à l’enseignement dans ces domaines, mais *également* à ceux qui travailleront comme consultants ou officiaux dans les curies diocésaines, les centres d’orientations pastorale, etc.”, Congrégation pour l’Éducation catholique, lett. circ. *En égard au développement*, 6. I. 1987, in *Enchiridion vaticanum*, vol. 10, 812/814, n. 11.
- 3 Ad esempio: K. Zweigert – H. Kötz, *Introduzione al diritto comparato*, I–II, Milano, 1998; A. Gambao – R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 32008; G. Gorla, “Diritto comparato e straniero”, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, 1989, 1-16.
- 4 Cf. ad esempio: *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, Islam e Induismo* (ed. S. Ferrari), Bologna, 2008.

giuridica latina ed orientale, quanto soprattutto tra la disciplina cattolica e quella ortodossa<sup>5</sup>.

I. Le caratteristiche e i risultati del passato

Nel voler collocare l'argomento nel suo background storico, va ricordato che il genere letterario della comparatistica tra diritto latino e orientale non era del tutto sconosciuto neppure prima della codificazione attuale.

Già Gabriel le Bras, oltre mezzo secolo prima del CCEO'90, sosteneva che un primo passo in avanti verso il riconoscimento di una maggiore rilevanza per la storia del diritto canonico nella canonistica attuale sarebbe potuto venire proprio tramite lo studio del diritto canonico orientale<sup>6</sup>.

Gli esperimenti iniziali della comparazione nel campo del diritto canonico codificato –mi riferisco, ad esempio, ad alcune opere di Cappello, Galtier, Pospishil, scritti differenti fra di loro per finalità, tematica e profondità– risultano essere piuttosto semplici e schematici<sup>7</sup>. Per quanto poi riguarda lo specifico ambito del diritto sacramentale

5 Ch. Lefebvre, "Ius ecclesiasticum comparatum", in *Dictionarium morale et canonicum* (ed. P. Palazzini), II, Romae, 1965, 874.

6 "Les historiens du droit canon, qui depuis longtemps désirent un élargissement de leur discipline, osent espérer que la création d'un enseignement du droit des Églises orientales, sera, dans toutes les grandes Universités, la première réponse à leurs vœux", in J. Dauvillier – Ch. de Clercq, *Le mariage en droit canonique oriental*, Paris, 1936, X-XI.

7 Vedi: F. Cappello, "Ius Ecclesiae latinae cum iure Ecclesiae orientalis comparatum", in *Gregorianum* 7 (1926), 489-510; V. Pospishil, *Interritual Canon Law Problems in the United States and Canada*, Chesapeake, 1955; Idem, *Code of Oriental Canon Law. Law on Marriage. Interritual Marriage Law Problems*, Chicago, 1962; F. Galtier, *Le mariage: Discipline orientale et discipline occidentale. La réforme du 2 mai 1949*, Beyrouth, 1950; vedi anche: *Code oriental de procédure ecclésiastique, traduction annotée par F. Galtier*, Beyrouth, 1951.

non vi è traccia alcuna di studi analoghi a quelli appena menzionati. Questo non deve stupire in quanto i titoli IX–XII dello *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* sul diritto sacramentale, come sappiamo, non sono mai arrivati ad essere promulgati<sup>8</sup>.

Le migliori sintesi circa le diverse discipline orientali sui sacramenti sono tuttora offerte da alcune dettagliate voci in dizionari di lingua francese, scritte principalmente da Emil Herman<sup>9</sup>. Queste, tuttavia, fanno riferimento al diritto vigente prima delle codificazioni moderne. In argomento merita menzione anche il breve volume dattiloscritto di Climent Pujol, intitolato “De sacramentis rituum orientalium”<sup>10</sup>. Peraltro queste opere, nonostante la straordinaria ricchezza dei loro

(Sull’attività comparativista di quest’ultimo autore vedi: J. Abbass, “François Galtier S.J. [1893–1962]: His Early Contribution to the Comparative Study of the Codes”, in *Eastern Canon Law* 1 [2012] 1-2, 157-190).

- 8 Il testo dello *Schema* approvato, ma alla fine mai promulgato nella sua integrità, è ritrovabile in un volume stampato sotto il titolo: *Codex iuris canonici orientalis, Pii XI pontificis maximi iussu digestus, Pii papae XII auctoritate promulgatus*, Romae, 1945. La parte sul diritto sacramentale si trova nei cc. 716-967. (Queste norme –i titoli IX–XII– dello *Schema* divennero più tardi i “Testi iniziali” della codificazione postconciliare, e sono reperibili tramite *Nuntia* 4 [1977] 41-71; *Nuntia* 6 [1978], 66-79). Sulla storia della prima codificazione orientale vedasi: Ivan Žužek, *Appunti sulla storia della Codificazione canonica orientale*, in *The Eastern Code: Text and Resources* (ed. Yoannis L. Gaid), Kanonika 13, Rome, 2007, 31-71, 40-50.
- 9 E. Herman, “Baptême en Orient”, in *Dictionnaire de droit canonique*, R. Naz (par), II, Paris, 1937, 174-201; Idem, “Chrême”, in Idem, III, 1942, 700-707; Idem, “Confirmation dans l’Église orientale”, in Idem, IV, 949, 109-128; Idem, “Eucharistie en droit oriental”, in Idem, V, 1953, 499-556. Scritti di simile genere letterario sono tra l’altro anche: J. Dauvillier, “Extrême-onction dans les Églises orientales”, in Idem, V, 1953, 725-789; R. Janin, “Pénitence en droit oriental”, in Idem, VI, 1957, 1324-1327; vedi anche: A. Michel, „Ordre, ordination”, in *Dictionnaire de théologie catholique* (eds. A. Vacant – E. Mangenot – E. Amann), XI/2, Paris, 1932, 1391-1400.
- 10 C. Pujol, *De sacramentis rituum orientalium. Breves notae Professoris [Ad usum privatum auditorum]*, Romae, 1961.

contenuti, sono brevissime<sup>11</sup>. Infine, sempre di quest'epoca non si possono certamente dimenticare le monografie di Wilhelm de Vries sulle teologie sacramentali delle Chiese precalcedonesi<sup>12</sup>.

\*

Potrebbe sorprendere che i sacramenti, anche nei manuali dei miglior canonisti ortodossi, vengano trattati in modo sintetico e laconico. Sappiamo che nell'Ortodossia la comprensione stessa del "sacramento" è significativamente diversa rispetto a quella prettamente analitica della scolastica<sup>13</sup>. Cionondimeno –pur tenendo conto di questa differenza– lascia comunque perplessi il fatto che il celebre manuale di Nikodim Milaš dedichi ai sei sacramenti solo 14 delle sue ben 742 pagine<sup>14</sup>, se si esclude il matrimonio. E questo non è un caso

11 Per quanto ormai obsoleti in prospettiva ecumenica, vanno ricordati anche alcuni lavori di carattere teologico piuttosto datati, i quali, cionondimeno, dal punto di vista contenutistico risultano a tutt'oggi particolarmente dettagliati e caratterizzati da informazioni ancora preziose: così ad esempio alcune opere di Theophil Spáčil o di Martin Jugie: M. Jugie, *Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium*, III, *De sacramentis*, Parisiis, 1930, 5-26; Th. Spáčil, *Doctrina theologiae Orientis separati de sacramentis in genere* (Orientalia Christiana Analecta 113), Roma, 1937; Idem, *Doctrina theologiae Orientis separati de sacramento baptismi* (Orientalia Christiana VI. 4. [1926] 25), 180-263; Idem, *Doctrina theologiae Orientis separati de SS. Eucharistia* (Orientalia Christiana XIII. 3. [1928] 48; XIV. 1. [1929] 50), Roma, 1928-1929; Idem, *Doctrina theologiae Orientis separati de sacra infirmorum unctione* (Orientalia Christiana XXIV. 2. [1931] 74), Roma, 1931, 45-258.

12 W. de Vries, *Sakramententheologie bei den syrischen Monophysiten* (Orientalia Christiana Analecta 125), Roma, 1940, Idem, *Sakramententheologie bei den Nestorianern* (Orientalia christiana analecta 133), Roma, 1947.

13 Cf. P. Gianazza, "Il concetto di 'sacramento' nell'Ortodossia", in *Rivista liturgica* 94 (2007), 3, 93-106.

14 N. Milasch, *Das Kirchenrecht der Morgenländischen Kirche*, Mostar, 1905, 553-565, 683-684. (Per una analisi valutativa di quest'opera fondamentale della ca-

eccezionale, basti citare ad esempio al “Kurs cerkovnogo prava” di Aleksej Stepanovič Pavlov<sup>15</sup>, in cui il diritto sacramentale viene trattato in modo altrettanto sommario.

Nella letteratura teologica ortodossa esistono invece numerosi trattati di teologia sacramentale che offrono una riflessione circa la dottrina e disciplina sacramentale. Così, ad esempio, il manuale di Panagiôtês Trembelas (il “Dogmatique de l’Église orthodoxe catholique”)<sup>16</sup>, e l’opera di Benediktos Katsanebakês, intitolato “I sacramenti nella Chiesa ortodossa”<sup>17</sup>. (Le opere appena menzionate non hanno carattere propriamente comparativistico, ma sono da tenere ben presenti quali punti di riferimento per futuri impegni comparativistici tra diritto canonico cattolico e ortodosso.)

## 2. Comparativistica cattolica all’epoca del CCEO’90

Il richiamo del Supremo legislatore alla comparazione tra i due Codici non è rimasto senza eco, soprattutto nell’ambito orientale. Dopo un brevissimo periodo dedicato all’esposizione sommaria delle sole maggiori peculiarità del CCEO<sup>18</sup>, presto sono nati studi più specifici.

nonistica ortodossa vedasi il saggio interessante di Orazio Condorelli, “Il diritto canonico orientale nell’opera di due autori della ‘Scuola storica’ tedesca: Ferdinand Walter e Friedrich Vering”, in *Diritto e religioni* 10, anno V, n. 2 [2010] 358-378). Sul diritto sacramentale ortodosso vedasi: R. Potz – E. Synek, *Orthodoxen Kirchenrecht. Eine Einführung* (Kirche und Recht 25), Freistadt, 2007, 259-261, 353-360, 383-385.

15 A. Павлов, *Курсъ церковнаго права* [Сергиев Посад], 1902, 307-317.

16 P. Trembelas, *Dogmatique de l’Église orthodoxe catholique*, tom. III, Bruges, 1968, 7-384.

17 B. Katsanebakês, *I sacramenti nella Chiesa ortodossa*, Napoli, 1954, V+289 pp.

18 *The Code of Canons of the Eastern Churches: A Study and Interpretation*, Essays in honour of Joseph Cardinal Parecattil (eds. J. Chiramel – K. Bharanikulangara), Alwaye, 1992; *The Code of Canons of the Oriental Churches* (ed. C. Gallagher), Roma, 1991; *Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (ed. S. Gherro), Padova, 1994; “8. Kanonistisches Symposion”, München 25.

Tuttavia sul campo del diritto sacramentale –nonostante l'importanza del settore– fino ad oggi sono state pubblicate soltanto poco più di una decina di opere, di carattere manualistico e monografico<sup>19</sup>.

Un minuzioso confronto tra i testi paralleli dei due Codici ha segnato una prima fase di tale ricerca, indispensabile di per sé per mettere a fuoco le peculiarità del diritto orientale e per suscitare interesse verso questo ramo della canonistica cattolica. Del predetto riscontro “micro-comparativo” è un cultore eccellente Jobe Abbass, come dimostra il suo volume *Two Codes in Comparison*, che contiene diversi studi di meticolosa comparazione tra testi ed istituti paralleli dei due Codici<sup>20</sup>. Se da una parte questo approccio sembra un passaggio necessario,

- X. 1991, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 160 (1991), 336-417 [cf. María J. Roca, “Consideraciones en torno al VIII ‘Münchener Kanonistisches Symposium’ sobre el Código de cánones para las Iglesias orientales”, in *Ius canonicum* 32 (1992), 341-348]; e gli studi della conferenza dedicata alla presentazione del CCEO, in *Apollinaris* 65 (1992), 65-328.
- 19 P.e. D. Salachas, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino*, Roma-Bologna 1992; Idem, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Bologna 1999; C. Fabris, *Il presbitero ministro della cresima? Studio giuridico teologico pastorale*, Padova, 1997; L. Lorusso, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Kanonika 11, Roma, 2003; T. Faris, *L'unzione degli infermi nella Chiesa siro antiochena cattolica. Correlazione tra norme comuni del CCEO e prassi siro nei riti e nelle fonti liturgico-giuridiche* (Bibliotheca ‘Ephemerides Liturgicae’, Subsidia 139), Roma, 2006. Per una conoscenza approfondita di diversi aspetti caratteristici del diritto sacramentale orientali vedi gli Atti dei seguenti convegni: *The Holy Eucharist in the Eastern Canon Law. Acts of the Bratislava symposium*, 14-17 April 2009 (ed. G. Ruyssen), Kanonika 16, Rome, 2010; *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali*. Atti del simposio tenuto presso il Pontificio Istituto Orientale, Roma 3-5 giugno 2011 (ed. George Ruyssen), Kanonika 19, Roma, 2013; *L'ordinazione sacra nella disciplina canonica delle Chiese orientali* (ed. George Ruyssen), Kanonika 20, Roma, 2014.
- 20 J. Abbass, *Two Codes in Comparison*, Kanonika 7, Roma 1997; vedi ancora: *Comparative Sacramental Discipline in the CCEO and CIC. A Handbook for the Pastoral Care of the Members of the Other Catholic Churches ‘sui iuris’* (ed. F. Marini), Washington (D.C.), 2003.

e quindi di valore indiscutibile, dall'altra deve restare pacifico che esso non può che rimanere una prima tappa. Infatti se non si va oltre la mera constatazione delle differenze testuali e al semplice richiamo delle fasi parallele all'*iter* codificatorio, il metodo micro-comparativo corre il rischio, per lo meno a lungo andare, di risultare improduttivo e ripetitivo.

Un metodo di riscontro già più promettente, pertanto, è quello che –oltre alla comparazione dei testi paralleli o analoghi dello *ius vigens*– contiene pure il richiamo alle peculiari caratteristiche della tradizione canonica e del diritto ortodosso. Questo approccio è proprio di alcuni saggi di Dimitri Salachas<sup>21</sup>.

Ci si potrebbe chiedere se la ricerca comparativistica abbia già raggiunto l'obiettivo cui è chiamata. A mio parere no. E non solo dal punto di vista quantitativo, bensì soprattutto da quello *qualitativo*. In particolare sotto il profilo *metodologico*, o della funzionalità, gli studi in argomento non sembrano aver ancora esplicitato tutte le loro potenzialità sia quanto all'orientamento che all'intensità.

### 3. *L'obiettivo vero della comparazione canonistica e il corrispettivo metodo*

L'impegno comparativistico però, perché possa davvero favorire una migliore comprensione del diritto vigente non meno di un suo eventuale rinnovamento, comporta che i suoi risultati –tratti sia dalla micro-comparazione testuale, sia dal metodo che mette a confronto il diritto vigente con i «sacri canones» e con il diritto ortodosso– vengano applicati per dar corso ad una effettiva *autoriflessione interna*.

Questo sforzo intellettuale, poi, nel campo del diritto sacramentale in particolare, a mio parere deve tradursi prima di tutto in una seria riflessione su una questione nodale, che può essere così sintetizzata:

<sup>21</sup> Vedasi: Salachas, *L'iniziazione* (nt. 19); Idem, *Teologia e disciplina dei sacramenti* (nt. 19).



alla luce del nostro sapere teologico attuale, le norme del diritto vigente –sia latino che orientale– e le prassi che ne scaturiscono, permettono davvero alla Chiesa di esprimere al meglio tutte le potenzialità salvifiche di cui dispone grazie ai sacramenti, quali strumenti per attuare a pieno la sua missione?

In altri termini la “quintessenza” del metodo canonico comparativistico sembra consistere nel “correlarsi” e nel reciproco “interagire”, per così dire, tra i diversi dati ricavabili dagli elementi analizzati: norme cattoliche e/o ortodosse, le relative fonti storiche e il contesto teologico-culturale. Una comparazione così condotta, infatti, non solo permette una obbiettiva constatazione delle differenze che contrassegnano i diversi sistemi normativi, ma soprattutto favorisce la comprensione del senso profondo delle differenze predette, al punto che, talvolta, può persino offrire spunti per autentiche proposte di modifica volte a migliorare il proprio ordinamento. Questo approccio, anche nell’ambito della canonistica, deve essere coerente, rigoroso e pure “critico” nel senso assiologico-valutativo dell’espressione. Ciò detto, ad oggi non sembra però che nella canonistica sia rilevabile, quanto meno in maniera evidente, un tale impegno sia per quanto riguarda l’approfondimento che il metodo “interattivo-dinamico”<sup>22</sup>.

Qui due brevi precisazioni sembrano essere necessarie:

(i) L’approccio metodologico proposto vuol dunque andare senz’altro ben oltre una visione statica. Secondo quest’ultima prospettiva è sufficiente infatti mettere una norma accanto all’altra, senza tentare

22 Per un tentativo di questo genere, orientato a esplorare le più profonde ragioni storiche e teologiche dietro all’esclusione dei non battezzati come possibili ministri del primo sacramento in Oriente vedi il mio studio: “La validità del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientali”, in *Folia canonica* 11 (2008), 241-255. Altre analisi più dettagliate, sempre nel campo del diritto sacramentale, si trovano nella mia monografia: *A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás* (Colletanea Athanasiana III/1), Nyíregyháza, 2012, 331 pp.

di trarre alcuna conclusione da tale confronto. Evidentemente anche l'altro eccesso va evitato. Un approccio comparativistico dinamico certamente non deve cedere alla tentazione di voler influire “ad ogni costo” sulle norme del proprio ordinamento: la varietà, sia teologica che disciplinare, radicata nelle grandi tradizioni è una delle forze vivificanti della Chiesa, pertanto qualsiasi intervento che incide su tale varietà richiede sempre ragioni serie e ben motivate. Ciò nondimeno dagli obiettivi dell'attività comparativa non va escluso l'aspetto “dinamico”. Questo vuol dire che essa, in base a ragioni oggettive e teologicamente fondate, può condurre a conclusioni che trovano naturale sbocco in un intervento legislativo di rettifica di qualche elemento di uno dei due ordinamenti. Nel campo del diritto sacramentale già si riscontrano esempi in tal senso, comprovando così la fondatezza della teoria della funzione “dinamica” della comparativistica. In breve, i due ordinamenti sono sì autonomi, ma questa reciproca indipendenza non è assoluta né tanto meno fine a se stessa.

(2) La sopramenzionata autoriflessione, specialmente in un campo così vitale quale è la disciplina sacramentale, richiede grande prudenza: le eventuali proposte innovative, frutto della comparazione, nei confronti di qualche elemento della prassi attuale devono scaturire sempre da seria ed approfondita comprensione della Tradizione, letta quest'ultima sotto la guida del magistero, suo interprete autorevole.

\*

Sebbene, come è ovvio, non si tratti di un programma facile, la canonistica del nostro tempo non sembra che possa sottrarsi a questa sfida. Il ricollocamento del patrimonio giuridico degli orientali nel solco della tradizione apostolica<sup>23</sup>, e il rinnovamento dell'ecclesiologia

23 Cf. “La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la *disciplina* della vita ecclesiastica della Chiese orientali.

frutto anch'esso del ritorno alla tradizione, nell'ambito del diritto sacramentale ha già prodotto rilevanti influenze interordinamentali e, di conseguenza, modifiche della disciplina latina ispirata dalla tradizione orientale<sup>24</sup>. E probabilmente ci saranno anche altre tematiche in cui la prassi sacramentale orientale potrà andare ad influire sul rinnovamento della disciplina latina<sup>25</sup>.

Si tratta infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, *in cui risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri*, che costituisce *parte del patrimonio divinamente rivelato* e indiviso della Chiesa universale” (OE 1). Credo che in questo contesto meriterebbe ulteriore approfondimento l'interessante osservazione secondo cui i padri della Chiesa più che solo testimoni della tradizione apostolica, “sono loro stessi protagonisti del maturare della tradizione”; cf. P. Coda, “Tradizione”, in *Il Cristianesimo. Grande dizionario* (eds. P. Coda – G. Filoramo), Torino, 2006, vol. 2, 756.

24 Un esempio per eccellenza di questo effetto è riscontrabile per esempio nella riforma della formula cresimale latina introdotta un mezzo secolo fa or sono; cf. “Quod ad verba attinet, quae in chrismatione proferuntur, dignitatem venerabilis formulae, quae in Ecclesia Latina adhibetur, aequa aestimatione perpendimus quidem; ei tamen praefendam censem antiquissimam formulam ritus Byzantini propriam, qua Donum ipsius Spiritus Sancti exprimitur atque effusio Spiritus die Pentecostes peracta recolitur (cfr. Act. 2, 1-4 et 38). Hanc ergo formulam, fere verbum pro verbo reddentes, accipimus [...] “Accipe signaculum doni Spiritus Sancti”, Paulus VI, const. ap. *Divinae consortium naturae [de sacramento confirmationis]*, 15. VIII. 1971, in AAS 63 (1971) 657-664, 663; e vedasi anche: P. Szabó, *A keleti* (nt. 22), 147-148; 266-269. Sappiamo come non manchino temi in cui anche l'attuale prassi orientale deve profondamente rinnovarsi. (Su alcuni aspetti generali di quest'ultima problematica vedasi il nostro studio: “Return to the «Ancestral Traditions» (OE 6<sup>a</sup>). Reasons and Meaning”, in *Ostkirchliche Studien* 66 [2017], 2, 256-284.)

25 Cf. p.e. “Questi due sacramenti, nel corso dei primi secoli, erano dati in una sola celebrazione [...]. In Occidente, quando si tratta di coloro che sono stati battezzati da piccoli –ferme restando l'unità organica e il principio dell'ordine dei sacramenti dell'iniziazione: battesimo, confermazione, Eucaristia– la Chiesa ha concesso che questi sacramenti siano conferiti nel corso di celebrazioni *differite nel tempo* [...]. Tuttavia voi sapete che *questa prassi richiama una riflessione teologica approfondita. La pratica attuale non deve mai far dimenticare*

Questi tentativi ossia, da un lato, l'esame di alcune questioni rilevanti scaturite da un coerente metodo di riscontro comparativistico, e dall'altro la riflessione su possibili conclusioni nomopoietiche e applicative che ne possono essere logicamente desunte, come abbiamo detto, richiedono prudenza. Credo tuttavia che il Legislatore abbia voluto favorire questa dimensione più profonda (reciprocamente correlativa, e quindi dinamica nelle sue possibili conseguenze) nel momento in cui ha stabilito il dovere di studiare comparativisticamente il diritto canonico orientale e latino. Infatti la metafora dei "due polmoni con cui la Chiesa deve tornare a respirare"<sup>26</sup>, per quanto in modo poetico, sembra alla fin fine richiedere una relazione davvero vitale e organica, e quindi interattiva tra le due grandi tradizioni, cosa che di per sé implica anche una vera apertura alla possibilità di un reciproco auto-perfezionamento in forza del confronto interdisciplinare.

*il senso della tradizione primitiva e orientale.* Questo richiede, quanto meno, la permanenza di alcuni accenti. I pastori devono insistere sul legame profondo che unisce la confermazione al battesimo, devono considerarla come *parte integrante della piena iniziazione cristiana, e non come supplemento facoltativo, vederla come il dono di Dio che perfeziona il cristiano e l'apostolo, senza ridurla a una nuova professione di fede o a un impegno rinnovato* che potrebbe trovare la sua collocazione nelle diverse tappe della vita; *soprattutto bisogna evitare di riservarla a una élite*; Giovanni Paolo II, *Allocuzoine* [ai vescovi francesi della Région midi in visita ad limina], in *L'Osservatore Romano*, 28 marzo 1987; cf. anche: Paul Turner, "Benedict XVI and the Sequence of the Sacraments of Initiation", in *Worship* 82 (2008), 132-140; e per alcune altre tematiche, p.e., il mio studio, "Canon Law and Mercy from the Oriental Point of View", in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 184 (2015), 1, 34-56, 37-42.

- 26 Sull'origine di questa metafora e sul suo uso ricorrente nel magistero wojtylano vedi: B. Petrà, "Church with «Two Lungs»: Adventures of a Methapor", in *Ephrem's Theological Journal* 6 (2002), 111-127. (Vi ricordo che si tratta di una metafora di origine ortodossa che nel suo intento originale richiamava gli ortodossi a recuperare la tradizione latina e la comunione con la sede di Pietro, un appello tuttora valido).